



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO  
DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 34 del 29/12/2015

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **(Referendum popolare)**

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare previsto in conformità al testo unico sull'ordinamento degli enti locali 267/2000.
2. Il referendum viene disciplinato dallo statuto comunale art. 44 e dal presente regolamento.
3. Tramite la consultazione referendaria gli aventi diritto al voto, individuati secondo quanto stabilito nelle disposizioni che seguono, esprimono la loro volontà in merito a specifici provvedimenti già assunti, nonché a programmi, progetti, interventi che siano identificabili in documenti essenziali nel corso di un procedimento. In occasione del voto gli aventi diritto esprimono il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano il provvedimento consapevole dell'orientamento della popolazione.

### **Art. 2**

#### **(Oggetto, limiti e materie del referendum consultivo)**

1. Il referendum consultivo deve riguardare atti su cui abbia competenza di deliberare il Consiglio Comunale
2. Non può essere altresì indetto referendum:
  - a. nei casi previsti dallo Statuto comunale;
  - b. sulle deliberazioni meramente esecutive;
  - c. sulle deliberazioni la cui revoca o modifica contrasti con disposizioni o principi dell'ordinamento giuridico vigente;
3. La richiesta di referendum può avere ad oggetto esclusivamente proposte di revoca o modifica di singole deliberazioni già assunte dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale.
4. Ove una deliberazione sia stata adottata in adempimento di disposizioni legislative statali, regionali, statutarie o regolamentari, la stessa può essere sottoposta a referendum ai soli fini della sua modifica e per i soli aspetti attinenti alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione comunale
5. Non può essere presentata richiesta di referendum nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio comunale. Ove presentata, il Sindaco la dichiara irricevibile.

1. E' vietato proporre analoga richiesta di consultazione referendaria prima che siano trascorsi cinque anni. Il Sindaco, sentita la Commissione esterna, provvede a dichiarare improcedibile la richiesta di referendum.

## **CAPO II - COMMISSIONE DEGLI ESPERTI**

### **Art. 4**

#### **(Competenza)**

1. A norma dello Statuto Comunale una apposita Commissione esprime parere vincolante sull'ammissibilità del quesito referendario.

### **Art. 5**

#### **(Nomina e durata)**

1. La Commissione è costituita da persone esterne al Consiglio Comunale che non ricevono alcun compenso per il lavoro svolto.
2. La nomina dei membri di tale Commissione compete al Consiglio comunale, nella proporzione di un terzo dei membri alla minoranza e due terzi alla maggioranza. La proposta è presentata dall'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale.
3. La Commissione è composta da tre membri dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale ed all'ordinamento degli enti locali. Nel rispetto del principio di pari opportunità, dovrà essere garantita la presenza di membri appartenenti ad entrambi i sessi. La Commissione può avvalersi della consulenza di tecnici esperti nella materia sottoposta a referendum. L'autorizzazione ad avvalersi deve essere espressa dalla Giunta nei termini compatibili ad assicurare il buon andamento dell'iter.
4. Il Consiglio Comunale, all'atto della nomina individua, altresì, tra i membri della Commissione colui che svolgerà le funzioni di Presidente.
5. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha nominata.
6. Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza, dimissioni od altro impedimento, il Consiglio Comunale è convocato entro i successivi 30 giorni per la sua sostituzione.

### **Art. 6**

#### **(Cause ostative alla candidatura ed incompatibilità)**

1. Non possono essere nominati membri della Commissione:
  - a. i soggetti che abbiano riportato taluna delle condanne previste dalle vigenti disposizioni di legge per i Consiglieri comunali;
  - c. gli Assessori ed i Consiglieri regionali;
  - d. gli amministratori locali di cui all'art. 77 del D. Legisl.vo n.267/2000 ; <sup>1</sup>

<sup>1</sup> D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- e. gli amministratori di aziende o enti dipendenti da enti locali;
- f. i Difensori civici

2. Il Consiglio comunale è tenuto a revocare il provvedimento di nomina non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di taluna delle condizioni di cui sopra.

#### **Art. 7 (Funzionamento)**

1. La Commissione, entro il decimo giorno successivo alla sua nomina, è convocata per la seduta di insediamento dal Presidente della Commissione, al quale spetta indire anche le convocazioni successive.
2. La Commissione si riunisce presso l'Ufficio Segreteria-Demografici che gli assicura il supporto necessario.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i membri della Commissione.
4. La Commissione delibera a maggioranza.
5. Le riunioni non sono pubbliche. Di esse è redatto processo verbale dal membro designato dal Presidente.

### **CAPO III - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE DEL REFERENDUM**

#### **Art. 8 (Quesito referendario)**

1. Il quesito referendario, a pena di inammissibilità, deve consistere in un'unica domanda, formulata in modo breve, chiaro ed intelleggibile
2. Qualora sia proposta la revoca o la modifica di una deliberazione, questa deve essere individuata con riferimento al numero, data, oggetto e organo che lo ha adottata.
3. Qualora sia proposta la modifica di una deliberazione, il quesito referendario deve individuare esattamente la parte dispositiva di cui è proposta la modifica ed il contenuto della modifica proposta

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

**Art. 9**  
**(Iniziativa popolare)**

1. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, deve provenire a pena di inammissibilità, da un numero di elettori residenti pari al 15% del totale.
2. Tale richiesta deve essere presentata al Sindaco in forma scritta e, oltre a quanto richiesto nell'art. 9, deve contenere a pena di inammissibilità:
  - le generalità dei soggetti proponenti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale domicilio) e le loro firme autenticate nelle forme di legge;
  - il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;
  - una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta.
  - L'indicazione del rappresentante dei proponenti, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento

**Art. 10**  
**(Raccolta delle firme)**

1. La raccolta delle firme è a cura dei soggetti proponenti il referendum. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum tutti i soggetti maggiorenni che, al momento della sottoscrizione, sono residenti nel Comune di Anguillara Sabazia anche se non forniti di cittadinanza italiana.
2. Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo predisposto dall'amministrazione, nel quale sono stampati il quesito referendario e le generalità dei sottoscrittori.
3. I moduli di raccolta delle firme sono predisposti, conformemente a quanto stabilito al comma 2, a cura dei soggetti proponenti, in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità del quesito e degli altri elementi formali ivi rappresentati. Le firme raccolte su moduli non conformi al modello tipo ovvero che presentano cancellature o aggiunte di alcuno degli elementi formali sono nulle. I proponenti debbono richiedere all'Ufficio elettorale del Comune che i moduli di raccolta siano vidimati per la conformità. In tal caso l'Ufficio provvede entro l'orario di servizio del primo giorno lavorativo immediatamente successivo a quello della richiesta.

**Art. 11**  
**(Istruttoria)**

1. Il Sindaco provvede a comunicare immediatamente la presentazione della richiesta di referendum al Presidente del Consiglio comunale, al quale sono altresì comunicate tutte le informazioni concernenti le ulteriori fasi del procedimento referendario, alla Commissione esterna e, nel caso di referendum ad iniziativa popolare, all'Ufficio Elettorale comunale
2. Il possesso da parte dei sottoscrittori di cui all'articolo precedente, dei requisiti per la partecipazione al referendum è accertato dall'Ufficio elettorale del Comune entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Non appena conclusa, l'Ufficio Elettorale trasmetterà i risultati della verifica alla Commissione esterna.
3. Nel termine di 30 giorni dalla comunicazione da parte del Sindaco della proposta di referendum, la Commissione esterna esprime parere vincolante in ordine all'ammissibilità e lo trasmette immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

4. Ai fini della decisione sull'ammissibilità del referendum, l'Ufficio di Segreteria-Demografici provvede ad istruire la proposta, corredandola di tutta la documentazione necessaria su indicazione dei membri della Commissione esterna.
5. Il Commissione esterna può chiedere agli organi e agli uffici comunali documenti ed elementi integrativi di giudizio, convocando ove necessario i responsabili degli uffici interessati.  
Ai componenti della Commissione competono le prerogative dei Consiglieri comunali in ordine al diritto di accesso e di informazione.
6. L'assistenza degli uffici per l'attività della Commissione deve essere tempestiva e tale da consentire alla stessa di assumere le decisioni nei termini ( al massimo entro 15 giorni )

**Art. 12**  
**(Provvedimenti del Consiglio Comunale)**

1. Il Presidente del Consiglio comunale, appena ricevuto il parere della Commissione esterna, provvede tempestivamente a comunicare e ai Capigruppo consiliari la decisione della Commissione esterna e convoca il Consiglio Comunale affinché deliberi sull'ammissibilità del referendum.
2. A norma dello Statuto comunale il parere della Commissione esterna è vincolante.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, deliberata l'ammissibilità o meno della proposta referendaria, provvederà a trasmettere il relativo atto al Sindaco ed al rappresentante dei proponenti entro dieci giorni dalla sua esecutività.

**CAPO IV -**

**INDIZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDIMENTO REFERENDARIO**

**Art. 13**  
**(Effettuazione del referendum)**

1. Ogni anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento del referendum consultivo da tenersi in una domenica compresa nel periodo che va dal 10 Giugno al 30 Giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto e con orario per la votazione dalle ore 9 alle ore 19.00.
2. Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione il Sindaco, se possibile, dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie.

**Art. 14**  
**(Indizione del referendum)**

1. Il Sindaco, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 14, comma III del presente regolamento, indice il referendum stabilendone la data nel rispetto dei termini procedurali previsti nel presente regolamento e di quelli di cui al precedente articolo, e ne informa la cittadinanza con l'affissione di appositi avvisi almeno 30 giorni prima della consultazione.

Gli avvisi devono indicare:

- a) il giorno della consultazione referendaria;
- b) il quesito oggetto del referendum;

- c) i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto sia per i cittadini italiani sia per quelli stranieri, purchè residenti nel Comune;
  - d) le procedure relative alla propaganda referendaria.
  - e) Il quorum dei partecipanti necessario per la validità della consultazione.
2. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine di ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

**Art. 15**  
**(Svolgimento di più referendum consultivi)**

- 1. Ogni anno può tenersi un'unica consultazione con la quale i cittadini vengono chiamati ad esprimersi sui quesiti referendari.
- 2. In caso di più quesiti referendari, ai votanti saranno consegnate schede di colore diverso.

**Art. 16**  
**(Conclusione del procedimento per revoca, inefficacia, esaurimento degli effetti o modifica dell'atto oggetto del referendum)**

- 1. Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, la deliberazione oggetto del referendum sia stata integralmente revocata o sia divenuta inefficace od abbia esaurito i suoi effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e al rappresentante dei proponenti. Il provvedimento è pubblicato nell'albo pretorio del Comune.
- 2. Qualora, nella fase procedimentale di cui al comma 1, intervenga la modifica della deliberazione oggetto del referendum, il Sindaco richiede alla Commissione esterna la valutazione circa l'idoneità della modifica a superare il quesito referendario.

**Art. 17**  
**(Disciplina della propaganda a mezzo manifesti)**

- 1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione, con l'esclusione del giorno della votazione stessa.
- 2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, come meglio specificato nei successivi commi.
- 3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni .

<sup>2</sup> L. 04-04-1956 n. 212 - Norme per la disciplina della propaganda elettorale. - Art 2. In ogni comune la giunta municipale, tra il 33 e il 30 giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
  - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui al precedente art. 13, una superficie di cm. 70 x 100;
  - b) alla Giunta una superficie di cm. 70 x 100;
  - c) al rappresentante dei promotori del Referendum una superficie di cm. 70 x 100.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il rappresentante dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.
6. L'attribuzione delle superfici avviene tramite sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale in seduta pubblica, previamente pubblicizzata, da tenersi fra il 33° ed il 30° giorno precedente quello delle votazioni e comunque prima dell'adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione di cui al comma 4 del presente articolo.

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti



7. I Gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni sostenitrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
8. Entro il giorno successivo all'adozione della deliberazione della Giunta Comunale di cui al comma 4 del presente regolamento, il Sindaco notifica ai Capi gruppo consiliari ed al rappresentante dei promotori l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
9. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi.
10. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

#### **Art. 18**

##### **(Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto)**

1. Sono ammessi al voto i residenti nel Comune di Anguillara Sabazia che abbiano compiuto la maggiore età alla data di indizione del referendum.
2. I residenti maggiorenni, non iscritti nelle liste elettorali, che intendono partecipare alla consultazione referendaria devono iscriversi presso l'Ufficio Elettorale del Comune entro il 10° giorno antecedente la data in cui è prevista la votazione. L'Ufficio Elettorale iscrive il richiedente in apposite liste che sono aggiunte alle liste della sezione corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; provvede inoltre a comunicare al richiedente l'indicazione del numero e della sede della sezione elettorale, per l'esercizio del voto.
3. Gli iscritti nelle liste elettorali si recano a votare nella medesima sezione indicata sulla tessera elettorale per le consultazioni elettorali nazionali ed amministrative.

#### **Art. 19**

##### **(Sezioni per il referendum)**

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e l'altro quelle di Segretario. Il seggio è regolarmente costituito quando siano presenti almeno due dei componenti.
2. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
3. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione, e comunque sino alla conclusione delle operazioni elettorali.

**Art. 20**  
**(Nomina e surroga dei presidenti degli Uffici di sezione)**

1. Almeno venti giorni prima della data fissata per il referendum consultivo, l'Ufficiale Elettorale procede alla nomina dei presidenti degli Uffici di sezione attingendo all'albo costituito nei modi e nei termini previsti dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (succ. modifiche ed integrazioni).<sup>3</sup>

<sup>3</sup>

L. 21-03-1990 n. 53 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. - Art. 1 - . 1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960 ;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, proponano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché proponano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

2. L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata all'Ufficiale Elettorale, che provvede alla surroga secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in tema di referendum.

#### **Art. 21**

##### **(Nomina e surroga degli scrutatori)**

1. Almeno venti giorni prima della data fissata per il referendum consultivo, l'Ufficiale Elettorale procede alla nomina degli scrutatori nei modi e termini previsti dalla legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata all'Ufficiale Elettorale, che provvede alla surroga secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in tema di referendum.
3. Qualora, al momento dell'insediamento del seggio, si verifichi l'assenza di uno scrutatore, il presidente della sezione può provvedere direttamente alla nomina, come scrutatore, di altra persona presente presso il seggio ed avente diritto al voto.

#### **Art. 22**

##### **(Consegna delle liste agli Uffici di sezione e pubblicazione)**

1. Copia delle liste di sezione e della lista aggiunta, ai sensi dell'art. 20 II comma del presente Regolamento, devono essere consegnate, insieme a tutto l'altro materiale per il referendum al presidente dell'Ufficio di sezione, all'atto dell'insediamento.
2. Il giorno della consultazione referendaria una copia delle liste di sezione deve essere affissa all'interno della sezione, affinché ogni residente possa verificare la propria inclusione nelle stesse.

#### **Art. 23**

##### **(Predisposizione delle istruzioni)**

1. L'Ufficio Elettorale predispone apposite istruzioni da distribuire ai presidenti degli Uffici di sezione, contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento referendario.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale

2. Le istruzioni devono riportare, oltre alle norme del presente regolamento, l'ulteriore disciplina applicabile al procedimento referendario.

**Art. 24**  
**(Votazione)**

La votazione per il referendum si svolge con voto diretto, libero e segreto. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta.

**Art. 25**  
**(Quorum )**

Il quorum dei votanti necessario affinché la consultazione referendaria sia valida è pari al 50% più 1 degli aventi diritto al voto.

**Art. 26**  
**(Organizzazione ed orario delle operazioni)**

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n.761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato, con apposito atto, dal capo gruppo. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dai rappresentanti dei proponenti, previsto dall'art. 11, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario generale del Comune di Impruneta o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione nonché dagli altri soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 L. 21/03/1990 n.53 .<sup>4</sup>

<sup>4</sup> L. 21-03-1990 n. 53 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale - Art. 14 -  
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

---

4. L'atto di designazione è presentato dagli interessati ai Presidenti degli Uffici di sezione, prima dell'inizio delle operazioni di voto, il giorno stesso della consultazione.
5. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
6. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle le ore 9.00.
7. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), sul rettangolo che la contiene.
8. Le votazioni si concludono alle ore 19.00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in attesa, nei locali dove è ubicata la sezione .
9. Delle operazioni di voto viene redatto, a cura del segretario della sezione, verbale in duplice copia, firmato da tutti i componenti del seggio.

#### **Art. 27**

##### **(Scrutinio)**

1. Conclusa la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla loro conclusione.
2. Prima di procedere allo spoglio dei voti il presidente provvede a riporre in apposita busta le schede avanzate. Detta busta, debitamente sigillata, è controfirmata da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto, a cura del segretario, verbale in duplice copia, firmato da tutti i membri del seggio.
4. Una copia del verbale viene riposta a cura del presidente in apposita busta, insieme alle schede valide, alle schede nulle, alle schede contenenti voti contestati ed alle schede bianche, debitamente separate. Detta busta, debitamente sigillata e controfirmata da tutti i componenti del seggio elettorale, viene trasmessa, a cura del presidente, all'Ufficio Elettorale del Comune per la determinazione dei risultati.
5. L'altra copia del verbale è inoltrata, a cura del presidente, al Segretario generale del Comune.
6. Concluse le operazioni di scrutinio, il materiale viene recapitato al Comune dal presidente o da altro membro del seggio.

#### **Art. 28**

##### **(Determinazione dei risultati del referendum)**

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio Elettorale centrale, composto dai membri dell'Ufficio Elettorale della prima sezione ed integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature

2. Ai componenti dell'Ufficio Elettorale centrale è corrisposto un onorario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 70 del 13.03.1980 <sup>5</sup>.
3. Tutte le operazioni dell'Ufficio Elettorale centrale si svolgono in adunanza pubblica.
4. L'Ufficio Elettorale centrale inizia i suoi lavori la sera stessa del giorno della votazione o comunque entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) al calcolo del numero degli elettori aventi diritto al voto ed alla determinazione del numero di coloro che hanno votato, verificando in tal modo il raggiungimento del quorum per la validità della consultazione;
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alle decisioni in merito agli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;
  - d) alla correzione di eventuali errori nei risultati;
  - e) alla determinazione dei risultati finali del referendum.
5. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale centrale viene redatto apposito verbale in due esemplari, dei quali uno viene inviato al Sindaco, l'altro al Segretario generale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale, alla comunicazione dell'esito della consultazione al Presidente del Consiglio Comunale.
7. L'Ufficio Segreteria Demografici dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio per il referendum e dell'Ufficio Elettorale centrale nell'archivio comunale. Le schede utilizzate per la votazione sono conservate per due anni.
8. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale viene pubblicata a cura del Segretario generale del Comune di Anguillara Sabazia all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.

**Art. 29**  
**(Disciplina di dettaglio - Norme applicabili)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legislazione vigente in materia di referendum nazionali.

<sup>5</sup> L. 13-03-1980 n. 70 - Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione - Art. 2 - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita

## **CAPO V - DISCUSSIONE SULL'ESITO DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

### **Art. 30 (Attività del Consiglio Comunale)**

1. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito referendario da parte del Sindaco al Presidente del Consiglio di cui all'art. 30 co. 6.
2. Alla seduta del Consiglio comunale partecipa, con facoltà di parola, il rappresentante dei promotori il referendum
3. Il Consiglio Comunale nell'ambito della stessa seduta è tenuto ad adottare atti conseguenti al responso referendario o atti motivati che si discostano dallo stesso.

## **CAPO VI - COSTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

### **Art. 31 (Bilancio)**

In ossequio a quanto stabilito dallo Statuto Comunale, sul bilancio comunale di previsione dovrà essere previsto un apposito capitolo finalizzato a finanziare le consultazioni referendarie disciplinate nel presente regolamento.